(4) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Da tale consultazione è emerso che la natura della sostanza e la portata della richiesta non giustificano una nuova valutazione scientifica da parte dell'Autorità. La Commissione ha elaborato una relazione di esame aggiornata, tenendo conto della precedente relazione tecnica dell'Autorità ([5]) e delle informazioni fornite dal richiedente.

(5) Il 25 gennaio 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame aggiornata e il progetto di regolamento.

(6) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame aggiornata.

(7) È emerso che il cloruro di sodio può prevedibilmente soddisfare le prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda l'uso come erbicida specificato nella relazione di esame aggiornata. È pertanto opportuno autorizzare l'uso del cloruro di sodio come erbicida. Inoltre, poiché viene autorizzato un nuovo uso del cloruro di sodio ed è accettabile continuare a consentirne altri possibili usi come indicato nella relazione di esame aggiornata sul cloruro di sodio, è opportuno revocare l'attuale restrizione che consente l'uso di tale sostanza solo come fungicida e insetticida.

(8) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario mantenere alcune condizioni per l'uso della sostanza attiva.

(9) I regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1529 e (UE) n. 540/2011 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([5]) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for (sea) salt (sodium chloride) for use in plant protection as fungicide and insecticide.* Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017:EN-1172. 56pp.doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1172.